



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 165 CSAT 09
DEL 22 NOVEMBRE 2016**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Giuseppe Dacqui e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 22 novembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 28/A

A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso squalifica fino al 31/12/2016 a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Anastasi.

Coppa Italia Eccellenza Gara Acireale - Sporting Taormina del 09/11/2016 - C.U. n. 144 del 11/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Acireale impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione così come inflitta all'allenatore è incongrua in relazione a quanto effettivamente accaduto. Il sig. Anastasi, riferisce l'appellante, ha sì protestato, ma non ha mai assunto toni minacciosi ed irriguardosi nei confronti dell'arbitro e la successiva frase rivoltagli, indirizzata anche nei confronti dei dirigenti arbitrali regionali, non aveva un tenore offensivo ma piuttosto va considerata come un maldestro modo di sfogare la rabbia.

In ragione di ciò chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Giuseppe Anastasi è stato allontanato dal 21' del 2° tempo perché dopo che la squadra avversaria aveva realizzato una rete protestava, gridando, nei confronti del direttore di gara, assumendo che detta l'azione era viziata da una evidente posizione di fuorigioco. Una volta che questi veniva allontanato, si dirigeva nei confronti dell'arbitro e gli si metteva quasi faccia a faccia proferendogli frasi dall'evidente tenore irriguardoso e minaccioso che rivolgeva anche nei confronti del designatore regionale.

Da quanto sopra appare evidente che in punto di fatto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Non di meno questa Corte ritiene che il gravame può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare come da dispositivo la sanzione a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Anastasi, tenendo conto che l'azione, dalle conseguenze invero poco rilevanti, è avvenuta in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 10 dicembre 2016 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Anastasi.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 29/A

A.S.D. CATANIA 1980 (CT) Avverso squalifica fino al 05/12/2017 a carico del calciatore sig. Carlo Ficarra.

Campionato Allievi Regionali Girone "F" Gara Catania 1980 - Enna del 05/11/2016 - C.U. n.139/44sgs del 09/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Catania 1980 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore è ingiusta in relazione a quanto effettivamente accaduto. Ammesso che il calciatore abbia commesso quanto riportato in referto, lo avrebbe fatto in maniera

del tutto involontaria posto che uscendo dallo spogliatoio, dopo avere dismesso la maglia di gioco, per festeggiare la vittoria della propria squadra urtava involontariamente il direttore di gara.

Inoltre l'appellante rileva che la gara non avrebbe offerto alcuno spunto tale da giustificare un atto così grave contro l'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell'incontro mentre il direttore di gara rientrava nello spogliatoio veniva colpito dal calciatore sig. Carlo Ficarra con una violenta spallata al petto che gli procurava dolore. L'arbitro riferisce ancora di avere riconosciuto il sig. Carlo Ficarra nonostante questi si fosse tolta la maglietta al fine di eludere l'identificazione.

In ragione di quanto sopra, non solo non trova riscontro la ricostruzione in punto di fatto fornita dalla reclamante, ma neppure trova riscontro il fatto che la gara abbia avuto un andamento normale, in quanto dalla lettura del referto risulta che il Catania 1980 abbia subito ben tre espulsioni nel corso degli ultimi dieci minuti di gara.

Non di meno questa Corte ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione a carico del sig. Carlo Ficarra, così come da dispositivo.

A tal fine bisogna tenere conto che l'azione è avvenuta in unico ed isolato contesto e pur avendo determinato del dolore questo risulta essere stato temporaneo. Inoltre, dall'esame degli atti, appare che l'azione stessa non ha residuo dei traumi. Infine deve tenersi conto della circostanza che trattasi di una gara di settore giovanile, per cui, ai fini della quantificazione della sanzione, appare rilevante considerare anche la giovane età dell'atleta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 30 settembre 2017 la squalifica a carico del calciatore sig. Carlo Ficarra, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 30/A

A.S.D. TERME VIGLIATORE Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Mandanici Antonino.

Campionato di Promozione (gir. C) - Gara Terme Vigliatore/Calatabiano del 05/11/2016 – C.U. n. 140 del 09/11/2016.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Terme Vigliatore impugna la sanzione indicata in epigrafe, censurando la non congruità della sanzione, con riferimento ai fatti accaduti in campo.

Evidenzia l'appellante, in particolare, che il suo calciatore, sig. Mandanici Antonino, in reazione ad intemperanze della tifoseria ospite, si sarebbe avvicinato alla rete di recinzione *“mentre i tifosi ospiti tentavano di scavalcare la stessa dando contemporaneamente pugni e calci”*.

La società appellante, pertanto, ritiene che, in questo contesto, la gomitata inferta dal sig. Mandanici Antonino al sig. Aversa Dario (calciatore n. 16 della soc. Calatabiano), sia stata assolutamente involontaria e causata *“da un inevitabile movimento del corpo e delle braccia del calciatore Mandanici”*.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che, a fine gara, il n° 9, sig. Mandanici Antonino, *“si arrampicava nella recinzione che divideva [il] terreno di gioco dagli spalti, con l'intento di scavalcarla ed aggredire i tifosi ospiti”*; in tale frangente, il medesimo sig. Mandanici *“colpiva un suo avversario al volto con una violenta gomitata, facendolo cadere a terra, lamentandosi dal dolore”*.

Con refertazione del tutto convergente, l'A.A. n. 1 segnala altresì che, a fronte del tentativo di scavalcare la rete di recinzione da parte del sig. Mandanici, il citato sig. Aversa Dario (calciatore n. 16 della soc. Calatabiano) *“lo tirava giù [...] dalla maglia e a seguito di ciò veniva colpito dal Mandanici con una violenta gomitata al volto, provocandogli dolore”*.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l'infondatezza dell'odierno gravame.

Dagli atti ufficiali di gara, infatti, non emerge in alcun modo l'asserita involontarietà del gesto compiuto dal Mandanici, in danno del calciatore avversario. Tale ricostruzione dei fatti, al contrario, risulta apertamente smentita dalla natura violenta della gomitata, espressamente evidenziata sia dall'arbitro che dall'A.A. n. 1.

In ordine alla squalifica comminata, pertanto, non può che rilevarsi la complessiva congruità, atteso che la stessa tiene adeguatamente in considerazione le risultanze degli atti ufficiali e le condizioni ambientali del contesto, sanzionando sia la condotta scorretta che quella violenta mediante applicazione dei minimi edittali.

La statuizione di prime cure, pertanto, appare meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 31/A

A.P.D. TROINA SPORTING CLUB Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Amata Salvatore.

Campionato di Seconda Categoria (gir. F) – Gara Troina Sporting Club/Campanarazu A.S.D. del 05/11/2016 – C.U. n. 140 del 09/11/2016.

Con appello ritualmente proposto, l'A.P.D. Troina Sporting Club impugna la sanzione indicata in epigrafe, evidenziando l'erronea qualificazione fattuale e giuridica della condotta imputata al proprio calciatore sanzionato.

Sostiene l'appellante, in particolare, che il sig. Amata Salvatore, al quale si imputa di avere stratonato l'arbitro per la maglia, si sarebbe limitato a tirare la maglia dello stesso, *“al fine di sottrarlo, in qualità di capitano, alle proteste verbali degli avversari, che nell'occasione lamentavano il fatto di aver subito un gol in fuorigioco, tra l'altro annullato”*.

All'udienza odierna, avendo la società appellante fatto tempestiva richiesta di audizione, è comparso il difensore di quest'ultima, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito nelle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che, al 31' del 2° tempo, è stato espulso il n° 2, sig. Amata Salvatore, il quale *“tirava per la maglia”* il direttore di gara.

Alla luce di quanto sopra, si osserva che la ricostruzione fattuale offerta dall'appellante, per quanto non espressamente smentita dagli atti ufficiali, muniti di fede privilegiata, appare scarsamente credibile, non essendo dato comprendere le ragioni delle asserite condotte protestatarie dei calciatori della squadra avversaria, dal momento che l'arbitro aveva già ravvisato la punibilità della posizione di fuorigioco dell'attaccante.

Chiarito quanto sopra, si rileva ulteriormente che la condotta sanzionata dal Giudice di prime cure (“strattonare l'arbitro”) appare effettivamente connotata da una maggiore gravità, rispetto a quanto emerge del referto di gara (che discorre unicamente di “tirare per la maglia”, senza alcuna notazione ulteriore).

dall'allontanamento, dal soggetto agente, della parte del corpo oggetto di violenza” (cfr. Corte Sportiva Appello FIGC, sez. II, C.U. 129/CSA stag. sport. 2014/2015, ricorso Pordenone Calcio).

Già da un punto di vista strettamente lessicale, invece, il gesto di tirare la maglia dell'arbitro, in sé e per sé considerato, oltre a non essere equiparabile allo strattonamento, non integra necessariamente la violenza in danno di ufficiali di gara, ben potendosi sussumere, in ipotesi, nel contesto di una condotta protestataria gravemente irriuardosa. Conclusivamente, considerato che, alla stregua degli atti ufficiali, non emerge una effettiva condotta di strattonamento dell'arbitro, appare necessario riqualificare, nei termini appena esposti, i fatti sanzionati dal Giudice di prime cure, con conseguente sussunzione degli stessi nel disposto dell'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. (condotte ingiuriose o irriuardose nei confronti di ufficiali di gara).

Rilevato che tale ultima disposizione individua la sanzione minima edittale nella squalifica per due giornate di gara, risulta equa e proporzionata al caso di specie l'applicazione della sanzione della squalifica in misura pari al doppio del minimo edittale, ossia in quattro giornate di gara, tenendo conto della rivestita qualifica di capitano ricoperta dal calciatore sanzionato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il gravame, ai sensi e nei limiti di quanto in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Amata Salvatore in quattro giornate di gara.

Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento n. 34/A

A.S.D. CEFALU' CALCIO (PA) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Gaetano Gagliano e squalifica fino al 10/02/2017 a carico del calciatore sig. Dario Rufino.

Campionato Allievi Provinciali Gara Bompietro – Cefalù Calcio del 06/11/2016 - C.U. n. 22 del 11/11/2016 Delegazione Provinciale di Palermo

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Cefalù Calcio impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo.

L'appellante sostiene, qui in sintesi, che il proprio calciatore sig. Gaetano Gagliano non ha pronunciato le frasi così come riportate in referto dal direttore di gara, ma si è limitato a fare notare al direttore di gara di non avere visto bene la situazione di gioco. Inoltre il predetto calciatore, dopo essere stato espulso, non solo ha raggiunto lo spogliatoio, ma a causa di una indisposizione ha pure lasciato l'impianto sportivo, per cui non avrebbe potuto pronunciare le frasi minacciose riportate dall'arbitro nel referto.

Per quanto attiene la posizione del calciatore sig. Dario Rufino, la reclamante sostiene che il predetto calciatore sarebbe stato espulso per delle proteste ma non per degli insulti, né lo stesso avrebbe colpito il direttore di gara alla nuca limitandosi, di contro, semplicemente a toccarlo per farlo girare per chiedere delucidazioni.

In ragione di ciò l'appellante chiede che le sanzioni così come inflitte vengano rideterminate in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della Società all'udienza odierna, avendone fatta specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Gaetano Gagliano è stato espulso al 34' del 1° tempo perché a seguito di una decisione assunta dall'arbitro gli rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore irrispettoso ed ingiurioso. Lo stesso calciatore al termine della gara, nel momento in cui l'arbitro lasciava gli spogliatoi, continuava nel suo comportamento protestatario nei confronti dell'ufficiale di gara, a cui rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore minaccioso.

Al 16' del 2° tempo è stato poi espulso il sig. Dario Rufino, che per l'occasione ricopriva la carica di capitano, perché protestava reiteratamente nei confronti dell'arbitro e dopo l'espulsione, mentre il direttore di gara gli voltava le spalle, lo colpiva alla nuca accompagnando tale gesto con una frase dal tenore irrispettoso oltre che velatamente minacciosa.

Da quanto sopra esposto emerge che quanto sostenuto dalla reclamante in punto di fatto non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, né il reclamo può trovare accoglimento, in relazione alla sanzione irrogata al sig. Gaetano Gagliano, risultando essa congrua in relazione ai plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto in danno del direttore di gara.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per quanto attiene la sanzione a carico del calciatore sig. Dario Rufino dovendosi tenere conto che il gesto in danno del direttore di gara, seppur grave, non ha avuto alcuna conseguenza fisica nei confronti dello stesso e che l'azione è avvenuta in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31 dicembre 2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Dario Rufino, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 36/A

A.S.D. CASTELTERMINI Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Stagnitto Francesco.

Campionato di Promozione (gir. A) – Gara Serradifalco/Casteltermini del 30/10/2016 – C.U. n. 130 del 03/11/2016.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Casteltermini impugna la sanzione indicata in epigrafe, censurandone l'eccessiva afflittività, avuto riguardo allo svolgimento dei fatti.

Sostiene l'appellante, in particolare, che il calciatore sanzionato, sig. Stagnitto Francesco, non avrebbe tenuto alcuna condotta minacciosa nei confronti dell'arbitro, prodigandosi anzi a riportare la calma nella fase seguente alla disputa della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, in via del tutto preliminare, che l'appello è manifestamente inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, e 33, comma 6, del C.G.S., essendosi la reclamante limitata ad una generica negazione dei fatti, nonché prospettando, in via del tutto ipotetica, che le frasi udite dal direttore di gara possano essere state proferite da un soggetto diverso dal calciatore sanzionato.

Tale ultima affermazione, quand'anche ammissibile, si porrebbe comunque in insanabile contrasto con gli atti ufficiali di gara, i quali, nel fare piena prova dei fatti accaduti (art. 35, comma 1.1, C.G.S.), individuano con certezza il sig. Stagnitto Francesco come autore delle condotte contestate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 39/A

U.S.D. AQUILA (ME) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Nazareno Tripi.
Campionato 1^a categoria (gir. C) - Gara Nuova Rinascita / Aquila del 13/11/2016 – C.U. n. 153 del 16/11/2016.

Con appello ritualmente proposto, l'U.S.D. Aquila impugna la sanzione indicata in epigrafe, censurando la non congruità della sanzione, con riferimento ai fatti accaduti in campo.

Evidenzia l'appellante, in particolare, che il suo calciatore, sig. Nazareno Tripi, a seguito di un fallo non concesso, protestava nei confronti del direttore di gara, che lo ammoniva.

A questo punto il sig. Tripi protestava con un compagno, con la conseguenza che il direttore di gara, nel frattempo allontanatosi di circa 50 metri, ritornava indietro e puniva il sig. Tripi con l'espulsione. *"Sicuramente vibranti le rimostranze del calciatore..."*, sostiene ancora l'appellante, *"...che comunque poi si allontana dal terreno di gioco"*.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che al 27° del primo tempo è stato espulso il n° 5, sig. Nazareno Tripi, *"perché, a gioco fermo, subito dopo l'ammonizione data allo stesso..."*, pronunciava un'espressione ingiuriosa e irrispettosa.

Dagli atti ufficiali di gara non emerge quindi l'asserita ricostruzione fattuale rappresentata dalla Società appellante. Tuttavia, in punto di quantificazione della sanzione, appare necessario riquilibrare, nei termini appena esposti, i fatti sanzionati dal Giudice di prime cure, con conseguente sussunzione degli stessi nel disposto dell'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. (condotte ingiuriose o irrispettose nei confronti di ufficiali di gara).

Tale ultima disposizione individua la sanzione minima edittale nella squalifica per due giornate di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina in due giornate di gara la sanzione a carico del calciatore sig. Nazareno Tripi.

Senza addebito di tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 22/11/2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti